



ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 1337/11/X/256-00

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Prot. n. 72/2019

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: comma 1 dell'art 20 del D.lgs. n.75/2017 - procedure di stabilizzazione dei precari nel SSR e IZSM


I sottoscritti consiglieri regionali, Valeria Ciarambino e Vincenzo Viglione, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolgono formale interrogazione per la quale richiedono risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto

Premesso che:

- a) Il fenomeno del precariato, quale forma di assunzione di personale con contratti temporanei in deroga ai principi del concorso e della predeterminazione degli organici, costituisce ormai una caratteristica strutturale della pubblica amministrazione italiana ed ha assunto proporzioni considerevoli in coincidenza con il blocco delle assunzioni;
- b) La c.d. Legge Madia (D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75), ultimo intervento normativo in ordine temporale, detta le regole volte alla eliminazione di forme di precariato nelle amministrazioni, alla riduzione del ricorso dei contratti a termine ed alla valorizzazione della professionalità acquisita;

Considerato che:

- a) il comma 1 dell'art. 20 del citato decreto legislativo consente la diretta immissione in ruolo a tempo indeterminato per il personale che:
 - 1) risulti in servizio a tempo determinato presso l'amministrazione procedente alla stabilizzazione dopo il 28 agosto 2015;
 - 2) sia stato assunto con contratto a tempo determinato attraverso una procedura concorsuale anche espletata presso altra pubblica amministrazione;
 - 3) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'azienda procedente almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto;
- b) i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 devono essere posseduti in maniera concorrente e non alternativa;



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Considerato, altresì, che:

- a) il ricorso alle procedure di cui all'art. 20 del D.lgs. 75/2017 è consentito per il personale, dirigenziale e non, medico, infermieristico e tecnico professionale direttamente adibito alle attività che rispondono all'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari;
- b) l'art. 20 della Madia è applicabile anche agli IRCSS ed agli IZM;
- c) il comma 5 dell'art. 20 fa, tra l'altro, divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, per le professionalità oggetto di stabilizzazione, fino a che non siano concluse le assunzioni dirette e le procedure riservate;

Preso atto che:

- a) la procedura di stabilizzazione di cui al comma 1 del citato articolo costituisce una rilevante eccezione al principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 della Costituzione; tale deroga al principio del concorso pubblico come esclusiva modalità di accesso al pubblico impiego è ritenuta ammissibile a condizione che il personale da stabilizzare sia stato all'epoca assunto, anche se a tempo determinato, tramite procedura concorsuale, non essendo sufficiente il superamento di una qualsiasi selezione pubblica per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso (cfr. Corte Cost. 127/2011);
- b) per procedura concorsuale si intende la procedura valutativa comparativa tra i candidati effettuata da una commissione esaminatrice sulla base di criteri predeterminati da un bando di concorso con formazione di graduatoria finale di idonei ed adempimenti connessi (es. scorrimento, attingimento da parte di altri enti, etc); qualora, invece, la selezione, pur pubblica, non si esprima in queste forme tipiche, la stessa mantiene i connotati della scelta fiduciaria, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi, scelta attinente al potere privatistico dell'amministrazione pubblica in materia di personale dipendente (cfr. Cons.Stato sent. n.1549/2017, Corte dei Conti Campania 200/2017; Cass. ord. 11711/2016, n.20571 /2014, Cass S.U. 1778/2011);
- c) la procedura di stabilizzazione di cui si discorre deve svolgersi, inoltre, in coerenza con il piano dei fabbisogni. La circolare 3/2017 rimarca la circostanza che le amministrazioni, dopo aver adottato il piano di fabbisogni ex art. 6, co. 2 D.lgs 165/2001 al fine di rendere coerenti le procedure di cui all'art. 20 in discorso con le effettive esigenze assunzionali, *"adottino in ogni caso un atto interno (...) in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'an, al quomodo e al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità"*.
- d) la procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20 soggiace, infine, a precisi vincoli di bilancio che ne devono garantire, e preservare,



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle


la sostenibilità finanziaria, che finisce per costituire il limite esterno, invalicabile, a pena di illecito disciplinare e di conseguente responsabilità erariale;

Ritenuto che:

- a) l'art. 20 del decreto Dlgs 75/2017, al comma 1, prescrive in maniera chiara che può usufruire della stabilizzazione in discorso soltanto il personale in servizio a) "con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione" ovvero b) "reclutato (...) con procedure concorsuali" e che c) abbia maturato, al 31.12.2017, un periodo minimo di 3 anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione precedente. Trattasi, all'evidenza, di ipotesi tipizzate, non suscettibili di estensione analogica o interpretativa ad altre fattispecie, che impongono la loro doverosa osservanza pena la violazione di legge e l'illegittimità della stabilizzazione in assenza degli anzidetti requisiti;
- b) il mancato rispetto dei requisiti e/o dei termini normativamente fissati comporterebbe la stabilizzazione di soggetti non legittimati e sarebbe lesivo dei principi volti a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, nonché sarebbe pregiudizievole delle legittime aspettative del personale in possesso dei requisiti prescritti dalla norma;

**Tanto premesso, considerato, preso atto e ritenuto
si interroga per sapere:**

- 1) se il personale oggetto di stabilizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del Dlgs n. 75/2017 è stato reclutato con una procedura concorsuale e non, ad esempio, tramite short list;
- 2) se il personale oggetto di stabilizzazione, anche ai fini del soddisfacimento del requisito della maturazione dei tre anni di servizio, è titolare di contratto a tempo determinato e non di altri contratti di lavoro anche flessibili, ad esempio partite iva; ex art. 15 septies ed ex art. 15 octies del D. Lvo n°502/92 e ss.mm.ii;
- 3) se la stabilizzazione automatica del personale a tempo determinato da parte di ciascun azienda è avvenuta successivamente all'approvazione del piano di fabbisogni ex art. 6, co. 2 D.lgs 165/2001;
- 4) se le procedure in esame rispettano la sostenibilità economico - finanziaria;
- 5) i corrispondenti risparmi alla spesa sostenuta per il lavoro determinato a fronte delle intervenute assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure di stabilizzazione;
- 6) la tempistica di conclusione delle procedure di stabilizzazione dei precari, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 d.lgs 75/2017, per ciascuna azienda sanitaria, ospedaliera, ircss e per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- 7) quali aziende hanno instaurato ulteriori rapporti flessibili per le professionalità e le posizioni interessate dalle procedure di stabilizzazione;
- 8) se gli uffici regionali competenti hanno monitorato il rispetto dei requisiti tipizzati dalla legge per l'accesso alle procedure di stabilizzazione dei precari e controllato la platea degli aventi diritto, con i relativi esiti;
- 9) quali azioni si intraprenderanno nel caso di acclarata difformità.

Ciarambino


Viglione
